

Decreto Legislativo 28 febbraio 2008, n. 35

"Coordinamento delle disposizioni in materia di elezioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, a norma dell'art. 7, comma 1, della legge 30 luglio 2007, n. 111"

Art. 1.

Epoca delle elezioni e termine per la nomina dei componenti avvocato e professore universitario

- 1.** Ogni quattro anni, nella prima domenica e nel lunedì successivo del mese di aprile, i magistrati ordinari ed i giudici di pace in servizio negli uffici compresi nella circoscrizione di ciascun distretto di Corte di appello e presso la Corte di cassazione procedono alle elezioni dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione.
- 2.** Qualora nella prima domenica di aprile cada la festività della Pasqua, le elezioni si terranno la domenica ed il lunedì immediatamente successivi.
- 3.** Entro i termini di cui ai commi 1 e 2 vengono nominati i componenti avvocato e professore universitario